



COMUNE DI GODIASCO

(Provincia di Pavia)

Criteria comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande

- art. 9 legge regionale della Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30
- punto 11 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 17 maggio 2004 n. VII/17516

(Il presente documento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 6 ottobre 2005 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 29 giugno 2006).

Art. 1 Generalità

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 e del punto 11) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17 maggio 2004.

I criteri sono preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; l'andamento demografico della popolazione; i flussi turistici; la quantificazione dell'offerta e della domanda nell'ultimo triennio.

Art. 2 Obiettivi

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta.

Art. 3 Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

Tale attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria esercitata:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico;
- d) su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n.15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"», limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

I presenti criteri non si applicano alle attività elencate al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

Art. 4 Suddivisione del territorio in zone

Ai fini della presente normativa il territorio comunale non è suddiviso in zone.

L'equilibrio tra gli esercizi esistenti e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante è stato ricercato in funzione dei valori riferiti alla totalità del territorio comunale e del tipo di utenza continuativa e stagionale del comune stesso inserito in un più ampio progetto di rilancio di programma della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese (CMOP).

Art. 5 Autorizzazione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento di sede;

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale: in cui l'attività è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare;
- temporanea.

Nel caso di attività stagionali legate alla stagione prettamente estiva ed in assenza di locali da adibire alla somministrazione, l'attività può essere esercitata anche in area privata (o in area pubblica in concessione comunale) appositamente attrezzata e sempre e comunque *“nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria”*.

La richiesta di autorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata all'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, utilizzando la modulistica indicata e/o fornita dall'ufficio e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;
-se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio;
- e) se temporanea, stagionale o permanente.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nel caso in cui la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività, commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato dall'ufficio e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9, comma 7, della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

In uno stesso fondo ove non è possibile distinguere, strutturalmente e funzionalmente, gli spazi tecnico-funzionali di ogni singolo esercizio, non si può, contemporaneamente, far gestire attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da parte di ditte diverse.

Art. 6
Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio protocollo del Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art.9.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i presenti criteri, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e del Piano di classificazione acustica del territorio comunale vigente, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto degli accertamenti prescritti dal comma 9 dello stesso art. 9.

Art. 7
Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione in metri quadrati della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione (e altre attività), debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite l'ufficio tecnico del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;
- e) dichiarazione di cui al punto 7.2.1. del Piano di classificazione acustica del territorio comunale come previsto dal punto 10 dello stesso Piano comunale;
- f) copia della domanda di richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata alla Azienda Sanitaria Locale competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a),b),c),f),g), può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8, della L.R. n. 30 del 2003.

Art. 8
Comunicazione di inizio del procedimento

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le indicazioni dell' Ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Art. 9 **Concessione di suolo pubblico**

Al fine della migliore fruizione del servizio nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di impatto acustico ed ambientale.

Art. 10 **Determinazione delle attività di somministrazione**

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere la denominazione:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar –caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar american bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni sopra indicate hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

Il titolare dell'attività deve comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell' denominazione di riferimento.

Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Art. 11
Tutela dei centri storici

Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni nei centri storici occorre avere riguardo a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune e dalle norme di riferimento.

Art. 12
Trasferimento di sede dell'esercizio

L'autorizzazione al trasferimento di una attività già autorizzata, costituisce atto dovuto ed è sempre concessa.

L'autorizzazione al trasferimento è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 dei presenti Criteri comunali.

Art. 13
Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e, in caso di aggiornamento dell'Autorizzazione Sanitaria, di inoltrare di copia della stessa all'ufficio comunale.

Art. 14
Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto di vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

Art. 15
Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 16 **Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003 è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 15.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a),c),d), sono:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
- b) il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

I casi sopra indicati, di cui al punto 5) dell'Allegato A alla D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17516 devono comunque essere documentati all'Ufficio Commercio.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 17 **Orario di attività**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, è fissato in una fascia obbligatoria compresa:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo, per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago ed autorizzati ai sensi dell'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Le particolari deroghe agli orari, in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali, sono fissate nell'ordinanza del Sindaco con la quale viene disciplinato l'orario di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di somministrazione al pubblico, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003.

Art. 18
Obbligo degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art. 19
Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 20
Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Art. 21
Attività accessorie

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Art. 22
Autorizzazione temporanee

Per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione di riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare l'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del

possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 23 **Cessazione dell'attività**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune, apposita comunicazione scritta ed allegando l'autorizzazione stessa, entro trenta giorni dalla cessazione.

Art. 24 **Chiusura temporanea degli esercizi**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 25 **Commissione comunale**

Il Comune di Godiasco demanda al Presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, le successive incombenze previste dall'art. 20 della legge regionale.

Il Comune, comunque, può successivamente ritenere di dover istituire la propria commissione comunale e adotta atti conseguenti di cui al comma 1 e 2 della L.R. n. 30/2003, così come appresso indicato:

Il Comune istituisce una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della Camera di Commercio I.A.A..

La Commissione è nominata dal Sindaco.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2.

Art. 26 **Superfici degli esercizi**

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l'esercizio:

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche ed igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata, certificate dagli organi competenti (ufficio tecnico comunale – A.S.L. territoriale).

Art. 27 **Parcheggi**

Gli strumenti urbanistici comunali, il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) e gli atti di intesa con i comuni limitrofi, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

Art. 28 **Impatto acustico ambientale**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25 marzo 2004.

Solamente per i locali che praticano attività di intrattenimento e svago, in sede di presentazione di domanda per rilascio o trasferimento della sede o di comunicazione di subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, va allegata la documentazione di un piano di previsione di impatto acustico che valuti i livelli sonori attuali della sorgente rispetto ai recettori ed agli stessi sono richieste eventuali tecniche e tempi di risanamento.

La documentazione è trasmessa all'ARPA - Dipartimento di Pavia e l'eventuale parere negativo espresso, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che, successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine fissato dal Comune.

Agli esercizi che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le norme attuative della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14 novembre 1997.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori".

Art. 29 **Nuove autorizzazioni e numero massimo di autorizzazioni** *(così come modificato con delibera CC n.32 del 29-06-2006)*

Il rilascio di nuove autorizzazioni non è soggetto ad indicazioni di carattere numerico.

Si considerano decadute quelle autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. n. 30/2003 che alla data del 13 gennaio 2005 non hanno usufruito del "diritto" previsto dalla norma transitoria.

Art. 30
Distanza fra esercizi

Il Sindaco, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, può stabilire limiti di distanza tra gli esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza

La distanza fra esercizi e luoghi di cura, riposo e di culto verrà stabilita in sede di elaborazione dei cosiddetti "Piani di Risanamento" previsti al punto 5 del Piano di classificazione acustica del territorio comunale e nel frattempo, e solo per casi particolari, il Sindaco può richiedere speciali misure di mitigazione.

Art. 31
Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2003, n.30.

Art. 32
Entrata in vigore

I presenti criteri entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che li ha approvati all'albo pretorio comunale.

<> <> <>